
Comune di Portobuffolè (TV)

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(PTPCT)**

2019-2021

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 30/01/2019

Sommario

PARTE PRIMA PREMESSE GENERALI.....	4
1 - Riferimenti normativi	4
2 - Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) ed il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).....	5
3 - Definizioni.....	5
4- Oggetto e finalità.....	6
5 - La predisposizione del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	6
6 – I soggetti	7
6.1 - Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza	7
6.2 - Organi di indirizzo.....	8
6.3 - Organismo di valutazione (ODV)	8
6.4 – Responsabili di posizione organizzativa.....	9
6.5 - Ufficio procedimenti disciplinari	9
6.6 - Dipendenti dell’Ente.....	9
6.7 - Collaboratori dell’Ente, concessionari ed incaricati di pubblici servizi, soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter della L. n. 241/1990	9
6.8 - Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)	Errore. Il segnalibro non è definito.
7 - Il collegamento con il piano della performance e il piano triennale di prevenzione della corruzione....	9
8 - Il contesto di riferimento.....	10
8.1 - Analisi del contesto esterno	10
8.2 - Analisi del contesto interno.....	12
PARTE SECONDA MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO.....	12
9 – Individuazione delle aree di rischio	12
10 - La mappatura dei processi	13
11 - La gestione del rischio	14
11.1 - Principi per la gestione del rischio.....	14
11.2 - Identificazione del rischio.....	14
11.3 - Analisi del rischio.....	15
11.4 - Ponderazione del rischio	15
12 - Il trattamento del rischio e le misure di prevenzione	16
13 - Adempimenti relativi alla trasparenza	17
14 - Sistema dei controlli interni	17
15 - Codice di comportamento.....	17
16 - Rotazione del personale.....	18
17 - Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi.....	18
18 - Conferimento e autorizzazione incarichi.....	19

19 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali.....	19
20 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>).....	19
21 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	20
22 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (<i>whistleblowing</i>).....	20
23 - Formazione del personale	21
24 - Patti di integrità negli affidamenti	21
25 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	22
26 - Monitoraggio termini procedurali, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	22
27 - Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.....	22
28 - Meccanismi di formazione ed attuazione delle decisioni	23
29- Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.....	24
30 - Il monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio	24
31 - Relazione annuale	24
32 - Responsabilità e sanzioni	24
PARTE TERZA TRASPARENZA ED ACCESSO	25
33 - La trasparenza	25
34 - Individuazione dei dati da pubblicare	26
35 - Soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.....	27
36 - Accesso al sito istituzionale dell’ente.....	27
37 - Qualità dei dati pubblicati	27
38 - Dati di tipo aperto e riutilizzo.....	27
39- Aggiornamento dei dati.....	28
40 - Accesso civico	28
41 - Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza	29
PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI.....	30
42 - Adeguamenti del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	30
43 - Iniziative e strumenti di comunicazione del piano.....	30
44- Entrata in vigore	30

PARTE PRIMA PREMESSE GENERALI

1 - Riferimenti normativi

L'assetto normativo di riferimento per la redazione del Presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è il seguente:

- a) Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- b) D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- c) D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012*";
- d) D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- e) D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- f) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;
- g) Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- h) Deliberazione CIVIT 4 luglio 2013, n. 50 ("*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*");
- i) Linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con delibera n. 72/2013 la successiva determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC recante: "*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*";
- j) Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 che approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 successivamente aggiornato con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*" e Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*";
- k) D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- l) Linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC con delibera n. 831/2016;
- m) Determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015, avente ad oggetto: "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*";
- n) Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016, avente ad oggetto: "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*";
- o) Delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016, avente ad oggetto: "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*";
- p) Legge 30 novembre 2017, n. 179 ad oggetto "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

2 - Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) ed il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

La legge 6 novembre 2012, n. 190 a mezzo della quale sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione della "Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione", adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 30 ottobre 2003 e della "Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo" del 27 gennaio 1999 persegue l'obiettivo di assicurare una più efficace attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La pianificazione della prevenzione nella legge n. 190/2012 agisce su due livelli, disciplinando due differenti strumenti di programmazione:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni, predisposto ed approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- i singoli Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, elaborati dalle amministrazioni competenti, tenendo conto delle indicazioni generali definiti dal PNA.

Il Piano Nazionale ha la funzione di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche indicazioni vincolanti per l'elaborazione del Piano triennale comunale, adottato annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nei termini e secondo le modalità previste dalla L. 190/2012 e di appositi atti di indirizzo rilevanti per gli enti locali.

La pianificazione su due livelli – Piano Nazionale e Piano della singola amministrazione – risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni.

3 - Definizioni

- a) *Corruzione* (in senso ampio): l'ANAC, nel definire la nozione di corruzione conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere a riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse;
- b) *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)*: programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi nonché apposita sezione dedicata alla Trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013;
- c) *Rischio*: effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi qui intesi:
 - sia come condotte penalmente rilevanti *ovvero*
 - comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati *ovvero*
 - inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno;
- d) *Evento*: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente;
- e) *Gestione del rischio*: strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi;

- f) *Processo*: insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input del processo*) in un prodotto (*output del processo*) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

4- Oggetto e finalità

Il presente Piano individua le misure organizzativo – funzionali, volte a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune ed è adottato ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9 della Legge n. 190/2012.

Il Piano risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lett. a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione comunale ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i funzionari e i dipendenti;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

5 - La predisposizione del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il PTPCT costituisce lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "*processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruzione*" come sopra definita.

Con questo strumento viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una fase preliminare di analisi del contesto esterno ed interno in cui opera l'organizzazione comunale.

Il Piano è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno, trattandosi un documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione.

In tal modo è possibile perfezionare strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi sul fenomeno.

Il presente Piano, riferito al triennio 2019/2021, è stato elaborato tenendo conto delle prescrizioni normative e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2018 approvato dall'ANAC con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, avente ad oggetto: "*Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*", che ha integrato e modificato il precedente PNA del 2013, aggiornato nel 2015 (determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015), nel 2016 (determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016) e nel 2017 (determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017).

Con l'aggiornamento 2018 l'ANAC ha individuato modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni, intendendosi per piccoli Comuni quelli con popolazione inferiore a 15.000 ab. (es. collegamenti ipertestuali, tempistica delle pubblicazioni, altri schemi di pubblicazione, ecc.).

Il processo di stesura e approvazione del PTPCT ha coinvolto una pluralità di soggetti, quali il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ha svolto un ruolo

propositivo e di coordinamento e i Responsabili delle aree organizzative, che hanno partecipato ciascuno per le attività dei settori di rispettiva competenza.

Al fine di coinvolgere nella predisposizione del Piano cittadini ed organizzazioni portatrici di interessi è attiva la casella di posta elettronica: protocollo.comune.portobuffole.tv@pecveneto.it attraverso la quale raccogliere suggerimenti per la prevenzione della corruzione. I suggerimenti presentati potranno essere valutati, nell'ambito della discrezionalità propria dell'Ente, in sede di aggiornamento annuale o di modifiche del documento.

6 - I soggetti

I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione all'interno dell'ente sono:

- 1) *responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;*
- 2) *organi di indirizzo;*
- 3) *organismo di valutazione;*
- 4) *responsabili di posizione organizzativa;*
- 5) *ufficio procedimenti disciplinari;*
- 6) *dipendenti dell'ente;*
- 7) *collaboratori dell'Ente; concessionari ed incaricati di pubblici servizi; soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter della L. n. 241/1990;*

6.1 - Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore con il D.Lgs. n. 97/2016. La rinnovata disciplina ha riunito in un unico soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il RPCT svolge funzioni attribuitegli dalla legge, dal PNA e dal presente Piano. In particolare svolge i seguenti compiti:

- elabora la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione, all'organo di indirizzo politico, entro i termini stabiliti dalla legge (art. 1, comma 8, Legge n. 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione del presente Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, Legge n. 190/2012);
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (art. 1, comma 14, Legge n. 190/2012);
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, Legge n. 190/2012);
- riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (art. 1, comma 14, Legge n. 190/2012);
- trasmette al Nucleo di valutazione informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (art. 1, comma 8-bis, Legge n. 190/2012);
- segnala all'organo di indirizzo e al Nucleo di valutazione le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, Legge n. 190/2012);
- segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (art. 1, comma 7, Legge n. 190/2012);

- quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 33/2013);
- vigila, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 190/2012 dei risultati del monitoraggio (art. 15 D.P.R. 62/2013);
- ad esso spettano le competenze in materia di accesso civico, così come delineate dal D.Lgs. n. 97/2016. In particolare il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici informazioni in merito all'esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013 come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l'accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno);

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Portobuffolè è il Segretario Generale dell'ente reggente, attualmente la d.ssa Maria Teresa Miori.

Per l'attuazione dei compiti di spettanza, il Responsabile si avvale del supporto del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria.

Egli si avvale altresì del supporto di tutti i dipendenti ed, in particolare, dei Responsabili dei diversi uffici e servizio, ai quali compete la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente e sono responsabili della corretta esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

6.2 - Organi di indirizzo

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ossia la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'adozione del PTPCT (art. 41, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 97/2016).

In particolare, la Giunta comunale, quale organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente adotta il PTPCT ed i successivi aggiornamenti annuali a scorrimento.

6.3 - Organismo di valutazione (ODV) - Nucleo di Valutazione

Le modifiche che il D.Lgs. n. 97/2016 ha apportato alla Legge n. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli organismi di valutazione (ODV) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs. n. 33/2013.

In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 l'ODV verifica che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

L'ODV esprime altresì parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001.

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'ODV verifica i contenuti della relazione predisposta dal RPCT, recante i risultati dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 190/2012.

6.4 - Responsabili di posizione organizzativa

I Responsabili partecipano al processo di gestione del rischio, nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione, promuovendo altresì la cultura della legalità e le buone prassi.

6.5 - Ufficio procedimenti disciplinari

- provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti disciplinari (art. 55-bis D.Lgs. 165/2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. 3/1957; art. 1, comma 3, L. 20/1994; art. 331 c.c.p.);
- opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per quanto riguarda le attività previste dall'art. 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

6.6 - Dipendenti dell'Ente

- partecipano ai processi di gestione dei rischi;
- osservano le misure contenute nel presente Piano;
- segnalano le situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ai propri Responsabili o all'ufficio procedimenti disciplinari ed i casi di personale conflitto di interessi.

6.7 - Collaboratori dell'Ente, concessionari ed incaricati di pubblici servizi, soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter della L. n. 241/1990

Tali soggetti osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel presente PTPCT e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e segnalano eventuali situazioni di illecito.

7 - Il collegamento con il piano della performance e il piano triennale di prevenzione della corruzione

Il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance, nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

Al fine di dare effettiva attuazione al PTPCT predisposto si continuerà infatti ad assicurare il coordinamento e l'integrazione tra il Piano stesso e gli altri strumenti di programmazione dell'ente: Linee programmatiche di mandato, Documento Unico di Programmazione (DUP) e Piano Esecutivo di Gestione (PEG - piano della performance).

8 - Il contesto di riferimento

La prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa attecchire all'interno dell'amministrazione per fattori esogeni, relativi alle specifiche caratteristiche ambientali, sociali, economiche e culturali del proprio contesto territoriale, oppure per fattori endogeni legati alla propria struttura organizzativa e funzionale.

8.1 - Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

In termini generali si può notare che, come indicato da diverse fonti, l'Italia fa registrare, nel suo complesso, un livello di percezione della corruzione maggiore rispetto alla media europea, con una significativa variabilità territoriale del fenomeno.

Secondo il *Corruption Perception Index (CPI)*¹ elaborato da *Transparency International* per l'anno 2017², infatti, l'Italia si posiziona al 54° posto nel mondo (su un totale di 180 paesi analizzati), con un punteggio di 50 su 100, migliorando quindi di sei posizioni rispetto all'anno precedente. Anche in Europa si può evidenziare un miglioramento. Se prima l'Italia si trovava quale fanalino di coda, seguita solo da Grecia e Bulgaria, ora è risalita fino al 25° posto su 31 Paesi.

Per l'analisi del contesto esterno si è fatto riferimento anche alla "*Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (Anno 2016)*", trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017 di cui si riporta di seguito un estratto riferito alla Regione Veneto e alla Provincia di Treviso.

REGIONE VENETO

Il Veneto, collocato in prossimità di aree di confine, presenta importanti vie di comunicazione quali il porto di Venezia-Marghera, gli aeroporti internazionali di Venezia-Tessera e "Marco Polo", nonché è caratterizzato da un tessuto economico ed imprenditoriale costituito da un'alta presenza di piccole e medie imprese.

Questo contesto ha prodotto, nel tempo, una ricchezza diffusa, divenendo un polo di interesse sia per la criminalità proveniente dalle regioni ad alta incidenza mafiosa, sia per i vari gruppi criminali di origine straniera.

Molteplici attività investigative hanno documentato, nel tempo, l'operatività di soggetti riconducibili ad organizzazioni criminali campane, pugliesi, calabresi e siciliane. [...]

La loro progressiva infiltrazione nel tessuto economico regionale si concretizza, prevalentemente, nell'acquisizione di attività imprenditoriali in difficoltà. L'accentuata contrazione nell'erogazione del credito costituisce, per le organizzazioni mafiose, una favorevole opportunità per reimpiegare i capitali illeciti e praticare l'usura a danno di ditte locali.

Si soggiunge, inoltre, che gli aeroporti di Tessera (VE), Verona-Villafranca e Treviso, nonché il porto di Venezia rappresentano punti di approdo privilegiati per l'importazione e la distribuzione di stupefacenti.

In tale ambito, si evidenzia l'operatività di gruppi brasiliani, albanesi, nigeriani, ungheresi, marocchini, tunisini, moldavi, kosovari, spagnoli, croati, dominicani e iraniani, spesso

¹ Il CPI o Indice di Percezione della Corruzione è un indice che determina la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi nel mondo, attribuendo a ciascuna Nazione un voto che varia da 0 (massima corruzione) a 100 (assenza di corruzione). Si tratta di un indice composito, ottenuto sulla base di varie interviste/ricerche somministrate ad esperti del mondo degli affari e a prestigiose istituzioni. La metodologia viene modificata ogni anno al fine di riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali. Le ricerche vengono svolte da Università o Centri di Studio, su incarico di *Transparency International*.

² Link: <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>

supportati da quelli autoctoni, impegnati nel traffico internazionale di droga, prevalentemente hashish e cocaina, utilizzando canali sudamericani, spagnoli e greci.

In riferimento al contrasto al traffico ed allo spaccio di narcotico, in Veneto sono state eseguite 1.004 operazioni antidroga e sequestrate sostanze stupefacenti per un totale complessivo di kg. 1.410,29. Sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria 1.388 persone.

La Regione è, inoltre, interessata dalla presenza di soggetti, collegati, in alcuni casi, alle note consorterie mafiose, responsabili di delitti economico-finanziari. A loro sono riconducibili una serie di gravi reati quali turbativa d'asta, truffa aggravata nei confronti dello stato, riciclaggio di denaro proveniente da plurimi reati tributari, usura, corruzione e reati fallimentari, societari e tributari. Trascorse attività investigative hanno portato al sequestro di numerose società finanziarie e ingenti capitali per svariati milioni di euro ed alla confisca di numerosi beni mobili ed immobili. Inoltre vi sono stati tentativi di infiltrazione nei settori della Pubblica Amministrazione, documentati da trascorse operazioni condotte dalla Guardia di Finanza ("Chalet", conclusa nel 2013 e "Antenora" nel 2014), che hanno consentito di accertare l'esistenza di una lobby affaristica che, attraverso un vasto giro di tangenti e la realizzazione di illeciti di natura tributaria, aveva monopolizzato il sistema degli appalti pubblici in Veneto ed in particolare quelli connessi alla costruzione dell'opera M.O.S.E. di Venezia.

Si registrano, ancora, delitti perpetrati da ex affiliati alla "Mala del Brenta" che, spesso in concorso con delinquenti comuni, perseverano nella commissione di reati contro il patrimonio, in particolare rapine (con l'uso anche di armi da guerra), furti in danno di istituti di credito, laboratori orafi e centri commerciali, nonché nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti e riciclaggio. Attività investigative hanno, inoltre, documentato l'attivismo di criminali, per lo più italiani, specializzati nei furti in danno di istituti di credito e assalti a sportelli bancomat, con l'uso di esplosivo.

Si evidenzia, altresì, la presenza di appartenenti a gang latino-americane dedite alla commissione di reati contro il patrimonio, contro la persona ed allo spaccio di stupefacenti.

In relazione ai reati di natura predatoria, tra le principali fattispecie criminose, si evidenziano le rapine ed i furti in abitazione che vedono, quali responsabili, sodalizi criminali italiani, albanesi, marocchini, moldavi, romeni, cingalesi, sinti, lituani e russi.

Cittadini dell'est europeo e cinesi sono responsabili del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di propri connazionali e del conseguente sfruttamento. Gli immigranti irregolari vengono, infatti, impiegati nei laboratori tessili ed in altre realtà produttive oppure avviati alla prostituzione.

Si segnala, altresì, la presenza della criminalità cinese nel settore della contraffazione, attraverso l'introduzione e il commercio di merce falsa e potenzialmente pericolosa per la salute del consumatore.

I furti di rame sono, prevalentemente, ad appannaggio di romeni, mentre il traffico di tabacchi lavorati esteri ha evidenziato il coinvolgimento di soggetti originari dell'est Europa.

La Provincia di Treviso non risulta interessata da una presenza stabile e organizzata di sodalizi di tipo mafioso, tuttavia sono presenti usura, reimpiego di denaro illecito e frode fiscale.

Riguardo ai reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, si segnala l'operatività di gruppi criminali italiani e stranieri; tra questi, a volte anche in concorso con autoctoni, si sono distinti soggetti marocchini, albanesi, nigeriani e tunisini.

La situazione di benessere della provincia e l'andamento comunque positivo della realtà economica attirano l'attenzione di gruppi e di organizzazioni delinquenziali rendendo necessario un notevole impegno delle Forze di polizia, inteso a prevenire e contrastare il propagarsi di reati contro il patrimonio. tra le principali fattispecie criminose si evidenziano i furti e le rapine (in particolare quelle in abitazione), perpetrati soprattutto da soggetti sinti, romeni, moldavi, albanesi nonché da cittadini italiani.

I romeni si sono distinti anche nei furti in esercizi pubblici, perpetrati anche mediante il c.d. metodo della "spaccata". Si annotano, inoltre, furti in danno di istituti di credito, assalti a sportelli bancomat, perpetrati anche con l'uso di esplosivo. Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della prostituzione sono ad appannaggio, in particolare, di romeni, albanesi, cinesi e italiani, anche in concorso fra loro.

Si riscontra, inoltre, il fenomeno dei furti di rame ad opera di cittadini dell'est Europa, soprattutto di origine romena.

In linea generale si può concludere che l'analisi del contesto esterno non ha messo in evidenza una particolare esposizione del Comune di Portobuffolè a fenomeni corruttivi.

8.2 - Analisi del contesto interno

Per l'analisi del contesto interno sono stati considerati gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile ad evidenziare da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità connesso alla dimensione organizzativa dell'amministrazione.

La struttura organizzativa del Comune di Portobuffolè, risulta articolata, come illustrato in dettaglio nell'organigramma allegato 1 al presente piano, nelle seguenti aree:

Area	Soggetto responsabile
Settore Amministrativo/ Finanziario/ Attività Produttive	Rag. Antonella Rossit (provvedimento sindacale del 6/6/2016.)
Settore Servizi alla Persona/ Polizia Locale/Anagrafe Demografico Elettorale	Dott.ssa Miori Mariateresa (provvedimento sindacale del 6/6/2016.)
Settore Tecnico/ manutenzioni Edilizia/	Sig. Susanna Andrea Sebastiano (Sindaco pro tempore (provvedimento sindacale del 6/6/2016.)

PARTE SECONDA MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO

9 - Individuazione delle aree di rischio

L'art. 1, comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato "di default" alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Tali aree di rischio, indicate nell'allegato 2 al PNA 2013 come "aree di rischio comuni e obbligatorie", si riferiscono ai procedimenti di:

Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate

8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

L'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" ha individuato ulteriori aree di rischio, che di seguito si riportano:

- e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g) incarichi e nomine;
- h) affari legali e contenzioso.

Le aree di rischio individuate dall'ANAC nella determinazione n. 12/2015, insieme a quelle definite "obbligatorie" dal PNA 2013, in sede di aggiornamento sono state denominate "aree generali".

Oltre alle "aree generali" ogni amministrazione ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere "aree di rischio specifiche".

10 - La mappatura dei processi

L'analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi dell'amministrazione riconducibili a ciascuna delle aree di rischio sopra individuate.

La "mappatura dei processi" consiste pertanto nella ricerca e descrizione dei processi attuati dall'ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione.

Per "processo" si intende ciò che avviene durante un'operazione di trasformazione: un processo è infatti un insieme di componenti che opportunamente bilanciate consentono di ottenere un determinato risultato.

Ai fini della definizione della nozione di "processo" il PNA approvato recita³: "Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi."

Sul piano del metodo si pone ineludibile il problema del rapporto fra processo come sopra definito e i procedimenti amministrativi codificati dalla L. 241/1990.

Tralasciando il fatto che nella realtà comunale questi ultimi non sempre sono codificati e/o aggiornati, la differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui

³ Allegati PNA 2013 pagina 24.

l'amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono.

Conseguentemente la categoria concettuale qui presa a riferimento è quella del processo come sopra definito, articolato eventualmente per fasi ovvero, come sembra suggerire il PNA 2013, anche per "aggregati di processo"⁴.

In fase di prima adozione del Piano (PTPC 2014/2016) la mappatura dei processi è stata effettuata con riferimento a tutte le aree che comprendono i procedimenti e le attività che la normativa e il PNA hanno considerato potenzialmente a rischio per tutte le Amministrazioni (c.d. "aree di rischio comuni ed obbligatorie").

In occasione dell'aggiornamento del Piano del 2016 (PTPC 2016/2018) sono stati individuati nuovi processi riconducibili alle ulteriori aree di rischio individuate dall'ANAC nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 - "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione".

In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio attuati dall'Ente. Tale elenco, ancorché non esaustivo, in quanto suscettibile di futuri aggiornamenti, definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio.

I processi individuati in fase di mappatura sui quali sono stati rilevati i livelli di rischio sono elencati nella "Scheda misure preventive", allegata al presente Piano (allegato 2).

11 - La gestione del rischio

11.1 - Principi per la gestione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

L'ANAC nel PNA 2016 ha deciso di confermare le indicazioni già fornite con il PNA 2013 e con l'aggiornamento del 2015 per quel che concerne la metodologia di analisi e di valutazione dei rischi.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce pertanto le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, desunti dai principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010.

La predette indicazioni di metodo non sono riportate potendosi rinviare alla Tabella Allegato 6 del PNA approvato da ANAC con deliberazione n. 72/2013.

Per ciascun processo individuato è stata effettuata la valutazione del rischio, attività complessa che si traduce nei seguenti passaggi:

- *identificazione del rischio;*
- *analisi del rischio;*
- *ponderazione del rischio.*

11.2 - Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun processo come sopra individuato.

L'attività di identificazione è stata effettuata mediante:

- *indicazioni tratte dal PNA 2013, con particolare riferimento alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'Allegato 3 al PNA 2013;*
- *consultazione e confronto con i Responsabili competenti*

Tutti i rischi identificati sono riportati nella "Scheda misure preventive" allegata al presente Piano (allegato 2).

⁴Allegati PNA 2013 pagina 28.

11.3 - Analisi del rischio

Ai fini della valutazione del rischio, il PNA 2013 prevede che l'analisi del rischio sia costituita dalla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico per la definizione del quale si rinvia alla Tabella Allegato 5 del PNA 2013 con le precisazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica e che in sintesi prevede che:

1. La probabilità del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, è valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:
 - *discrezionalità*
 - *rilevanza esterna*
 - *complessità*
 - *valore economico*
 - *frazionabilità del processo*
 - *efficacia dei controlli*
2. L'impatto è considerato sotto il profilo:
 - *organizzativo*
 - *economico*
 - *reputazionale*
 - *organizzativo, economico e sull'immagine*
3. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico costituito dal prodotto del valore assegnato al grado di probabilità con il valore assegnato all'impatto.

Valori e frequenze della probabilità		Valori e importanza dell'impatto	
0	nessuna probabilità	0	nessun impatto
1	improbabile	1	marginale
2	poco probabile	2	minore
3	probabile	3	soglia
4	molto probabile	4	serio
5	altamente probabile	5	superiore

Le precisazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica riguardano il calcolo della probabilità e il valore dell'impatto indicati nella Tabella Allegato 5 del PNA 2013. Al fine di assicurare omogeneità di criteri, il Dipartimento ha stabilito che:

- il valore della "*Probabilità*" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "*Indici di valutazione della probabilità*";
- il valore dell'"*Impatto*" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "*Indici di valutazione dell'impatto*";
- Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo, pari a 25.

Tali dati sono riportati nelle tabelle di gestione del rischio conservate agli atti della Segreteria Comunale.

11.4 - Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio consiste nel considerare lo stesso alla luce dell'analisi effettuata e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

In altre parole la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il

loro confronto, considerando gli obiettivi dell'amministrazione ed il contesto in cui essa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Al fine di rendere subito evidente le fattispecie oggetto di trattamento si è ritenuto opportuno graduare convenzionalmente come segue i livelli di rischio emersi per ciascun processo:

Valore livello di rischio - intervalli	Classificazione del rischio
0	nullo
> 0 < 5	basso
≤ 5 < 10	medio
≤ 10 < 20	alto
≤ 20 < 25	critico

12 - Il trattamento del rischio e le misure di prevenzione

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'individuazione di misure di prevenzione e contrasto che debbono essere predisposte per neutralizzare o mitigare il rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'ente.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.

Le misure sono classificate in:

- "misure comuni e obbligatorie" - in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo ente;
- "misure ulteriori" - ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione ed inserite nel PTPCT. Giova peraltro ricordare che le stesse diventano obbligatorie una volta inserite nel PTPCT. L'adozione di queste misure è valutata anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione.

Le principali misure comuni e obbligatorie sono quelle di seguito riportate e sono descritte sinteticamente nei successivi articoli:

- *adempimenti relativi alla trasparenza*
- *controlli interni*
- *codice di comportamento*
- *rotazione del personale*
- *monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi*
- *conferimento e autorizzazione incarichi*
- *inconferibilità di incarichi dirigenziali*
- *incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali*
- *attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)*
- *formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici*
- *tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)*
- *formazione del personale*
- *patti di integrità negli affidamenti*
- *azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile*
- *monitoraggio termini procedurali.*

Alcune delle citate misure hanno carattere trasversale (es. *trasparenza, formazione, monitoraggio dei termini procedurali*) in quanto sono applicabili alla struttura organizzativa dell'ente nel suo insieme, mentre altre sono "settoriali", in quanto ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività.

Le misure (obbligatorie ed ulteriori) definite per il trattamento dei rischi individuati per ciascun processo sono state indicate nella "*Scheda misure preventive*", allegata al presente piano (allegato 2).

Per ogni misura individuata sono stati indicati altresì i tempi ed i termini per l'attivazione delle

misure previste e specificati i servizi/uffici responsabili della loro attuazione.

13 - Adempimenti relativi alla trasparenza

La trasparenza, come sottolineato anche dal PNA 2016, è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura e della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

Nel Comune di Portobuffolè la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione di una serie di dati ed informazioni disciplinati dal D.Lgs. n. 33/2013, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, recante: *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

14 - Sistema dei controlli interni

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente Piano, è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha approntato in attuazione del D.L. 10/10/2012 n. 174, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*, poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012.

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. Per dare attuazione a tale disposizione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2012 il Regolamento comunale per i controlli interni.

Il sistema dei controlli interni è articolato in:

- controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo successivo di regolarità amministrativa;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo di gestione;

In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, è il controllo successivo di regolarità amministrativa, che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente Piano.

Le modalità e periodicità dei controlli e le relative responsabilità sono disciplinate nel succitato regolamento comunale

15 - Codice di comportamento

Il Codice di comportamento rappresenta una delle principali misure di prevenzione della corruzione, in quanto in grado di mitigare tipologie di comportamenti a rischio di corruzione, favorendo la diffusione di comportamenti ispirati alla legalità nell'ambito dell'organizzazione comunale.

Il Comune di Portobuffolè ha approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 in data 3/2/2016 il Codice di comportamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dando così attuazione all'interno dell'amministrazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante: *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*

Il contenuto del codice di comportamento è stato divulgato all'interno dell'ente a mezzo comunicazione a tutti i dipendenti e mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Il Codice di Comportamento adottato dall'ente si applica a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o

incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2019 saranno emanate a cura dell'Anac nuove Linee guida sull'adozione dei codici di comportamento.

16 - Rotazione del personale

Nell'ambito del PNA 2016 la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo delle stesse attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, comma 5, lettera b) della L. n. 190/2012 (c.d. rotazione "ordinaria").

L'istituto della rotazione era già stato previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 (art. 16, comma 1, lett. 1-quater) come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi (c.d. rotazione "straordinaria").

Ad ogni modo, i sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovranno garantire continuità e coerenza alle attività già intraprese, assicurando le necessarie competenze professionali delle strutture burocratiche. Infatti il principio della rotazione deve essere temperato dalla considerazione delle oggettive difficoltà di applicazione in enti di dimensioni medio piccole, specie per figure professionali specializzate.

La rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità incontra nel comune di Portobuffolè limiti oggettivi, considerata l'assenza di specifiche e adeguate professionalità da alternare nei vari servizi, inoltre la rotazione si pone in chiaro conflitto con l'altrettanto importante principio di continuità dell'azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e settori di attività.

L'Ente applicherà la rotazione straordinaria dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, ove non ricorrano i presupposti per l'irrogazione di sanzioni che prevedano la risoluzione del rapporto di lavoro.

17 - Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi

Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare un provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali hanno l'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse, anche potenziale. Per tali soggetti è previsto un dovere di segnalazione della situazione di conflitto di interesse.

Tale misura è disciplinata altresì dal D.P.R. n. 62/2013 (artt. 6 e 7).

I dipendenti del Comune dovranno segnalare l'eventuale potenziale conflitto di interesse al Responsabile dell'area di appartenenza il quale, esaminate le circostanze e valutata la concreta situazione decide se revocare o confermare l'incarico o la competenza del dipendente, informandone il Segretario.

Nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi riguardi un Responsabile, la segnalazione dovrà essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il quale valuterà le iniziative da assumere al fine di garantire l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Tali obblighi sono stati portati a conoscenza del personale nell'ambito di un incontro formativo per illustrare il Codice di comportamento integrativo dell'ente e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente.

18 - Conferimento e autorizzazione incarichi

Il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini provati o impropri. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extraistituzionali, da parte del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Con riferimento a tale ambito la L. n. 190/2012 ha modificato anche il regime dello svolgimento degli incarichi dei dipendenti pubblici, ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

La norma prevede infatti che il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 13/4/1999 (e successivamente ripetutamente modificato, da ultimo con la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27 febbraio 2013) disciplina i limiti e le modalità per l'espletamento di incarichi extra-istituzionali conferiti da soggetti pubblici e privati ai dipendenti dell'ente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa.

Tale Regolamento è stato sottoposto all'esame del personale mediante deposito in segreteria, nonché portato a conoscenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

19 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

La disciplina delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 è volta a garantire l'esercizio imparziale degli incarichi amministrativi.

Con riferimento a tale misura obbligatoria il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica la sussistenza le eventuali condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 39/2013 in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'interno dell'ente.

L'accertamento avviene mediante l'acquisizione di una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dal D.Lgs. n. 39/2013 resa dall'interessato.

La dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità deve essere presentata all'atto del conferimento dell'incarico, mentre la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità deve essere presentata annualmente.

Tali dichiarazioni sono inoltre pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente".

20 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*)

La Legge 190/2012 ha integrato l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 con un nuovo comma, il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

In particolare, la norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del predetto divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. La norma limita pertanto la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

21 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici

Ai sensi dell'articolo 35-*bis* del D.Lgs n. 165/2001, così come introdotto dall'articolo 46 della legge n. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*):

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione e della trasparenza, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

22 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (*whistleblowing*)

Ai sensi dell'articolo 54-*bis* del D.Lgs n. 165/2001, così come introdotto dall'articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 ad oggetto "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato." Sono state apportate le modifiche al suddetto art. 54-bis nonché previste maggiori tutele sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. In tal senso l'Ente si adopererà per acquisire sistemi di crittografia privilegiando soluzioni open-source.

La nuova disciplina della legge 179/2017 prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione.

Verrà valutata l'ipotesi di attivare una casella di posta elettronica dedicata esclusivamente alla ricezione delle segnalazioni di illeciti e di irregolarità effettuate dai dipendenti e collaboratori dell'ente e dai cittadini, accessibile esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, nonché ad un referente da questo individuato.

La procedura segue le disposizioni introdotte dall'ANAC con propria determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, recante: "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*".

23 - Formazione del personale

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72/2013, prevede che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 debbano programmare adeguati livelli di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- *livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- *livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai componenti degli organismi di controllo, ai funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Annualmente il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i Responsabili, individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ad un programma formativo e ne dà comunicazione ai diretti interessati, secondo quanto stabilito dal predetto piano.

In ogni caso l'individuazione dei partecipanti ai singoli percorsi formativi programmati, sia di livello specifico, sia di livello generale avverrà nel rispetto dei criteri di rotazione, al fine di garantire la formazione di tutto il personale maggiormente esposto al rischio.

24 - Patti di integrità negli affidamenti

L'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

I patti di integrità ed i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori economici.

Il Comune di Portobuffolè recepisce e si conforma nei procedimenti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, alle prescrizioni contenute nel "*Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici*", elaborato dalla Prefettura di Treviso, le cui prescrizioni saranno richiamate nei bandi di gara e nelle lettere di invito e le cui clausole inserite nei relativi contratti.

25 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza è particolarmente importante per l'emersione delle situazioni di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi.

Al fine di attuare la misura di cui trattasi il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza viene pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", per la consultazione *on line* da parte dei soggetti portatori di interessi, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.

Tali soggetti sono altresì coinvolti nella fase di aggiornamento annuale del Piano, avviando una procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati tutti coloro che desiderano formulare eventuali proposte/osservazioni di cui l'Ente tiene conto in sede di approvazione del Piano, mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet istituzionale dell'ente.

Al fine di raccogliere eventuali suggerimenti od osservazioni verrà attivata altresì una casella di posta elettronica dedicata esclusivamente alla ricezione delle segnalazioni, suggerimenti o osservazioni, accessibile esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, nonché ad un Referente da questo individuato.

26 - Monitoraggio termini procedurali, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti

Ciascun responsabile di servizio, di procedimento amministrativo e, in genere, ciascun dipendente, cui è affidata la "gestione" di un procedimento amministrativo, ha l'obbligo di monitorare il rispetto dei tempi di procedimento di propria competenza, e deve intervenire sulle anomalie che alterano il rispetto dei tempi procedurali. Siffatti casi di anomalia dovranno essere immediatamente comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

27 - Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere

L'Amministrazione, nell'espletamento della propria attività per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ha rapporti con soggetti esterni con i quali, nei casi previsti dalla legge, stipula contratti ed ai quali rilascia titoli autorizzativi e concessori ed eroga vantaggi economici.

Nell'ambito delle predette attività, è possibile che possano sussistere situazioni di conflitto di interesse legate per lo più ad eventuali relazioni di parentela o affinità tra i soggetti esterni ed i dipendenti ed i responsabili dell'ente.

Per tale ragione è necessario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 monitorare i rapporti tra il Comune ed i soggetti con i quali sono stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i responsabili del Comune.

Ciascun dipendente, destinato all'esercizio delle funzioni indicate, pertanto ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività di qualunque consistenza in procedimenti amministrativi, che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi, o di terzi con i quali, abitualmente, intrattiene frequentazioni, in genere, non per ragioni d'ufficio. L'obbligo di astensione è assoluto e prescinde da ogni relazione personale in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, fermo restando il dovere del dipendente di segnalare ogni situazione di conflitto al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ciascun dipendente, destinato all'esercizio delle funzioni indicate, ha l'obbligo di indicare al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, senza indugio, eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra sé ed i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano contratti con l'Ente o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

28 - Meccanismi di formazione ed attuazione delle decisioni

L'art. 1, comma 9, lettera b) della Legge n. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio.

In relazione alle attività a maggior rischio di corruzione, si stabiliscono i seguenti meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione.

a) Meccanismi di formazione:

- partecipazione a specifici e settoriali corsi di formazione;
- effettuazione di conferenze di direzione interne (fra i Responsabili ed il Segretario Generale), finalizzate ad esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e le novità normative;

b) Meccanismi di attuazione e controllo (regole comportamentali dei responsabili):

- ciascun Responsabile di posizione organizzativa, di procedimento amministrativo e, in genere, ciascun dipendente, cui è affidata la "gestione" di un procedimento amministrativo, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, dovrà rigorosamente rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza, che devono essere espressamente dichiarati e motivati. Siffatti casi di urgenza dovranno essere immediatamente comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
- ciascun Responsabile di posizione organizzativa, di procedimento amministrativo e, in genere, ciascun dipendente, cui è affidata la "gestione" di un procedimento amministrativo, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, dovrà rigorosamente rispettare il principio di trasparenza, inteso come *"accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* (art. 1, D.Lgs n. 33/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97).
- i Responsabili devono, in particolare:
 - osservare scrupolosamente le regole procedurali, in materia di scelta del contraente, prescritte dalla vigente normativa in materia, anche in sede di mercato elettronico;
 - utilizzare le procedure negoziate, con o senza previa pubblicazione di bando, nei casi espressamente previsti dalla legge.
 - limitare il ricorso alle proposte di variante ai lavori in corso, da sottoporre alla Giunta, ai soli ed espressi casi consentiti dalla legge.
 - osservare i principi di proporzionalità ed adeguatezza, in tema di prescrizioni e requisiti aggiuntivi in sede di gara. Precisamente, il bando di gara (o lettera di invito) consta di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia di appalti, che costituiscono il suo contenuto minimo essenziale non derogabile, e da una serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dall'Amministrazione appaltante (clausole o prescrizioni aggiuntive). Queste ultime sono ammesse per il fatto che vi possono essere casi o situazioni particolari, nei quali è opportuno che la stazione appaltante abbia quelle cognizioni e quelle garanzie necessarie per il caso specifico. Per giurisprudenza costante, il potere discrezionale della P.A. di integrare, tramite il bando di gara, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione di legge, i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con i

principi di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara e non deve, inoltre, tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato.

- procedere al rinnovo espresso dei contratti in scadenza esclusivamente nei soli casi consentiti dalla legge;
 - prorogare la durata dei contratti in corso di esecuzione esclusivamente nei soli casi consentiti dalla legge (art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016);
- Il Responsabile del S.U.A.P. deve, in particolare:
 - in sede di esame delle istanze di permesso di costruire o di altri titoli edilizi equivalenti, e in sede di controllo, applicare la normativa di legge e quella afferente la pianificazione urbanistica generale (PAT ed atti correlati), evitando interpretazioni non ancorate solidamente al dato letterale della prescrizione normativa o di pianificazione.

29- Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano

I Responsabili ed ogni altro dipendente, nei cui riguardi sia previsto un obbligo informativo o comunicativo in favore del Responsabile della prevenzione della corruzione, devono adempiere tale obbligo senza indugio ed in modo esaustivo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricevuta la comunicazione obbligatoria, entro 30 giorni dovrà esaminare la medesima, con potere di inoltrare direttive sollecitazioni e raccomandazioni al Responsabile o dipendente interessato.

30 - Il monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio.

Spetta in particolare ai Responsabili informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate qualora non dovessero rientrare nell'ambito di propria competenza.

L'attività di trattamento del rischio ed il relativo monitoraggio sarà integrata e coordinata con l'attività di monitoraggio degli obiettivi indicati nel PEG. Il presente Piano possiede infatti un profilo programmatico che deve necessariamente coordinarsi con gli altri documenti di programmazione quali il DUP ed il Piano Esecutivo di Gestione (piano della performance – piano degli obiettivi).

Pertanto le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori previste nel presente PTPCT saranno tradotte in specifici obiettivi per i Responsabili delle stesse, appositamente individuati.

31 - Relazione annuale

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione annualmente pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione, recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione e all'organismo indipendente di valutazione. La relazione del RPCT viene predisposta sulla base del modello fornito dall'ANAC.

32 - Responsabilità e sanzioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, risponde ai sensi dell'articolo 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della legge n. 190/2012. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge n. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

PARTE TERZA TRASPARENZA ED ACCESSO

33 - La trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Essa infatti realizza una misura di prevenzione della corruzione, in quanto consente il controllo, da parte dei cittadini e degli utenti, di tutto ciò che concerne l'organizzazione dell'ente e lo svolgimento delle attività istituzionali.

La Legge n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza già largamente valorizzata a partire dalla L. n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 150/2009 e prevedendo che la trasparenza dell'attività amministrativa, *"che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione"* sui siti web istituzionali delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

La legge n. 190/2012 ha previsto infatti una serie di disposizioni applicabili direttamente a tutte le amministrazioni ed ha conferito una delega al Governo per approvare un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 34), esercitata con l'approvazione del D.Lgs. n. 33/2013.

Tale decreto ha subito rilevanti modifiche ad opera del D.Lgs. 97/2016, recante: *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*. In particolare, tra le modifiche di carattere generale di maggiore rilievo di rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione tra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

L'ANAC ha fornito indicazioni alle pubbliche amministrazioni sulle più significative modifiche intervenute in materia di trasparenza con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto: *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*.

La presente sezione del Programma Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza, redatta tenendo conto degli aggiornamenti normativi intervenuti e delle indicazioni contenute nella suddetta delibera ANAC n. 1310/2016, definisce le misure, i modi, i tempi di attuazione e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito

unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che l'ente, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il Comune di Portobuffolè con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 21/05/2018 ha provveduto a designare la Società Informatica Territoriale s.r.l. di Belluno Data Protection Officer – D.P.O. ai sensi dell'art.37 del regolamento europeo 679/2016.

34 - Individuazione dei dati da pubblicare

Per "pubblicazione" si intende la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Portobuffolè dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione.

L'allegato n. 1 della deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicare, fornendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sostitutiva della tabella allegato 1 alla delibera n. 50/2013.

La tabella recepisce le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata "Amministrazione Trasparente".

Si riportano pertanto nell'allegato 3 al presente Piano le categorie di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione, organizzati in sotto-sezioni di primo e di secondo livello, nel rispetto delle disposizioni contenute nella deliberazione ANAC n. 1310/2016.

Lo schema proposto riporta le seguenti informazioni:

- denominazione sotto-sezioni di primo livello
- denominazione sotto-sezioni di secondo livello
- disposizioni normative che impongono la pubblicazione
- contenuti dell'obbligo (documenti, dati ed informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida ANAC)
- servizio/ufficio competente alla redazione del dato, alla richiesta di pubblicazione, o alla pubblicazione diretta, ed al suo aggiornamento e soggetti responsabili
- periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni previste dalla norma

La pubblicazione di "dati ulteriori" rispetto a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge sarà valutata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, tenendo conto eventualmente dei dati più frequentemente richiesti con l'accesso civico generalizzato.

Gli uffici richiedono alle ditte che forniscono strumenti di pubblicazione e programmi gestionali in uso il progressivo adeguamento degli stessi al fine di garantire la completezza e la chiarezza espositiva dei dati pubblicati ed agevolarli negli adempimenti a loro carico nonché attivare sistemi che impediscano l'indicizzazione degli atti nei motori di ricerca o implementazione di sistemi di sicurezza nella ricerca testuale dei documenti (es. codice captcha).

Il Comune di Portobuffolè relativamente ai provvedimenti degli Organi Politici e Dirigenziali provvede a mantenere successivamente alla pubblicazione legale all'albo online disponibili i documenti per ulteriori 5 anni quale ulteriore misura di trasparenza per i cittadini.

35 - Soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati

I soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati sono i Responsabili di posizione organizzativa degli uffici/servizi .

Tali soggetti, ciascuno per la parte di propria competenza:

- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare in formato aperto;
- adempiono agli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

La pubblicazione avviene direttamente a cura dell'ufficio depositario del dato, informazione o documento. E' previsto un sistema di identificazione degli utenti che prevede l'inserimento di credenziali di accesso (username e password).

36 - Accesso al sito istituzionale dell'ente

I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Portobuffolè (www.comune.portobuffole.tv.it), direttamente raggiungibile dall'home page.

Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Ente.

Il Comune si impegna a promuovere e valorizzare il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.

Al fine di evitare eventuali duplicazioni, le pubblicazioni possono essere sostituite da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni.

Non possono essere disposti filtri ed altre soluzioni tecniche, atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti.

37 - Qualità dei dati pubblicati

L'ente è tenuto ad assicurare la qualità dei dati pubblicati nel sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, attendendosi ai criteri di qualità definiti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza⁵, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Al fine di aumentare il livello di comprensibilità e favorire la consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito la possibilità di reperire informazioni chiare ed immediatamente fruibili, i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione, saranno organizzati, ove possibile, in tabelle.

38 - Dati di tipo aperto e riutilizzo

I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e sono riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. n. 36/2006, del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.Lgs. n. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità.

⁵ Un dato è da ritenersi pubblicato in modo completo "se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici. Fermo restando quanto previsto in materia di qualità delle informazioni dall'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013, per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative" (allegato 2, delibera ANAC n. 50/2013).

39- Aggiornamento dei dati

Il D.Lgs. n. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento:

- cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;
- cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti, ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate;
- cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
- aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

Tuttavia, l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 prevede, in linea generale, che *"I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione"*. Si precisa pertanto che laddove la norma non menziona in maniera esplicita i tempi di pubblicazione, l'aggiornamento si intende tempestivo.

La IV Parte Speciale dell'Aggiornamento 2018 al PNA, dedicata alle misure di semplificazioni per i piccoli Comuni (comuni con meno di 15.000 ab., alcune misure sono destinate esclusivamente ai Comuni con meno di 5.000 ab.), in relazione alla tempistica delle pubblicazioni ritiene "che i piccoli comuni possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati. I termini così definiti vanno indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre." Suggerisce altresì di riportare "ove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o perché l'obbligo non è applicabile alla specifica tipologia di amministrazione" il "motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati", etc.)".

Tutte le tempistiche di aggiornamento disposte per ciascuno dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione sono riportate nella tabella allegata al presente piano (Allegato 3).

Per ciascuna pubblicazione dovrà essere indicata la data di pubblicazione e di aggiornamento. A tal fine si precisa che con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate.

I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Tuttavia, sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'art. 14, comma 2 e dall'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013 in relazione ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno. Dopo o predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

40 - Accesso civico

Il Decreto Legislativo n. 97/2016, recante: *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6*

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche." ha modificato significativamente l'istituto dell'accesso civico disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il D.Lgs. n. 33/2013, commi 1 e 2 del rinnovato articolo 5 stabilisce quanto segue:

"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. "

La nuova forma di accesso civico (c.d. "accesso generalizzato") prevede pertanto che chiunque possa accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (c.d. "accesso civico"), ma anche ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

L'esercizio del diritto di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, in quanto spetta a chiunque.

Tale tipo di accesso investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione detenuta dalla pubblica amministrazione ed è soggetto ai limiti ed alle esclusioni previsti dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e dalle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013", adottate dall'ANAC con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

Alla luce della normativa attualmente in vigore si possono quindi individuare tre tipi di accesso:

- "accesso documentale", disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990;
- "accesso civico", di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, concernente i documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria;
- "accesso generalizzato", di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Nel corso del 2018 è stato attivato il Registro degli accessi, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

41 - Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei soggetti responsabili individuati dal presente piano (allegato 3) degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione dovrà comunque essere effettuato in maniera sistematica, tramite una verifica dettagliata per ogni singola sottosezione di "Amministrazione Trasparente", al termine del quale sarà predisposto un apposito report riepilogativo, con cadenza semestrale.

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

42 - Adeguamenti del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 potrà essere adeguato ed aggiornato in aderenza ad eventuali nuovi indirizzi o necessità. In ogni caso il PTPCT sarà oggetto di verifica ed adeguamento annuale (entro il 31 gennaio di ciascun anno) a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

43 - Iniziative e strumenti di comunicazione del piano

Il sito web istituzionale è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita un'informazione trasparente e completa sull'attività dell'amministrazione comunale, sul suo operato e sui servizi offerti, nonché il mezzo mediante il quale viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti.

L'Amministrazione Comunale divulgherà pertanto il presente Piano mediante il proprio sito web istituzionale nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*", nonché mediante segnalazione via e-mail a ciascun dipendente e collaboratore.

44- Entrata in vigore

Il presente Piano entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione e sostituisce il Piano precedentemente adottato.